

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PANETTI-PITAGORA**

codice scuola: BAIS06600E - mail: BAIS06600E@ISTRUZIONE.IT

Istituto Tecnico Tecnologico “Panetti” Tel. 080/5425412-Fax 080/5426432

Istituto Tecnico Tecnologico “Pitagora” Tel. 080/5240095-Fax 080/523523

**REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E
VIAGGI D'ISTRUZIONE**

Art.1 – Finalità

1. L'arricchimento dell'offerta formativa, prodotto specifico dell'autonomia scolastica, si realizza attraverso iniziative integrative promosse dalla scuola a completamento dell'ordinaria attività curricolare. Rientrano tra queste iniziative i viaggi di istruzione, che per la loro importanza nel quadro generale della formazione degli allievi, devono trovare spazio nella progettazione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi specifici è necessario per ogni viaggio predisporre materiale didattico articolato, che consenta agli allievi una adeguata preparazione preliminare e appropriate informazioni durante la visita, con conseguente ricaduta didattica.

3. In considerazione delle motivazioni culturali, didattiche ed educative, che ne costituiscono il fondamento e o scopo preminente, i viaggi di istruzione presuppongono una precisa pianificazione all'inizio delle lezioni, determinante non solo per l'attento esame degli elementi didattici delle iniziative, ma anche per quelli organizzativi e gestionali. A tali fine il presente Regolamento definisce in modo coordinato compiti e funzioni degli organi scolastici, collegiali e monocratici, a vario titolo coinvolti.

Art.2 – Tipologia dei viaggi

1. Nella definizione "viaggi di istruzione" si ricomprendono le seguenti tipologie:

a) viaggi di istruzione propriamente detti, ovvero viaggi di integrazione culturale in Italia e all'estero con periodi di soggiorno superiori ad un giorno;

b) visite guidate, ovvero viaggi presso località di interesse storico-artistico-ambientale con lezioni in campo presso musei, gallerie, fiere, parchi con rientro in sede nello stesso giorno.

2. Le uscite didattiche sul territorio, che non presuppongono l'utilizzo di un mezzo di trasporto, non sono disciplinate dal presente Regolamento. Esse sono autorizzate direttamente dal dirigente scolastico, previa adesione di tutto il consiglio di classe e acquisizione del consenso delle famiglie.

Art.3 – Pianificazione delle attività

1. I viaggi di istruzione, di cui alle lettere a) e b), art.2, comma 1, sono programmati nel rispetto delle procedure indicate nel seguente articolo.

2. Così come previsto dalla C.M. n.623/96, le iniziative sono programmate previa consultazione del comitato studentesco.

3. Le proposte, deliberate dal competente consiglio di classe in composizione di diritto ed elettiva, sono presentate all'ufficio di dirigenza entro il 30 novembre con l'indicazione dei seguenti elementi:

a) Itinerario, durata e programma di viaggio coerente con il percorso formativo;

b) disponibilità docente accompagnatore;

c) numero presunto di allievi partecipanti;

d) partecipazione di allievi diversamente abili;

e) spesa-unitaria massima orientativa.

4. Le proposte sono presentate ai Consigli di Classe, che, previa valutazione degli aspetti didattici ed educativi, delibera entro novembre la Programmazione di classe. Al Consiglio di istituto spetta la delibera di adozione del "Piano d'Istituto", al dirigente scolastico l'esecuzione della delibera con avvio di ogni attività gestionale e negoziale connessa alla piena realizzazione.

5. Considerata l'opportunità di non sottrarre tempi eccessivi alle attività curricolari, si fissa in 6 giorni il periodo massimo utilizzabile, fruibile in unica o più soluzioni; al fine del computo del periodo massimo utilizzabile sono calcolati solo i giorni impiegati in alternativa alle lezioni in aula e non i festivi eventualmente ricompresi.

6. All'interno del "Piano" il Collegio dei docenti, in relazione al calendario scolastico e all'organizzazione delle attività collegiali e didattiche (consigli di classe, attività di recupero, corsi PON/FSE, ecc.) stabilisce annualmente il periodo di effettuazione dei viaggi.

7. Non possono essere organizzati viaggi negli ultimi 30 giorni di lezione ed è fatto divieto, di norma, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne sia per ragioni di sicurezza sia perché l'itinerario fino a destinazione può inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità formative dell'iniziativa.

Limitatamente ai viaggi a lunga percorrenza è consentita l'effettuazione anche nelle ore notturne, così come previsto al punto 9.1 della C.M. n.291/92.

Art.4 – Destinatari

1. Destinatari dei viaggi, di cui alla lett. a) art.1, comma 1, sono gli allievi frequentanti il quarto e quinto anno di corso; destinatari dei viaggi, di cui alla lett. b) art.1, comma 1, sono gli allievi del primo e secondo biennio.

2. Al duplice scopo di contenere le spese di viaggio e assicurare la maggiore efficienza ed efficacia dell'iniziativa sarà favorito il raggruppamento di classi dello stesso anno di corso o, in alternativa, di un numero di allievi partecipanti che consenta di utilizzare un unico mezzo di trasporto dell'intero gruppo allievi-docenti.

3. Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione relativamente ai fini didattici, culturali e relazionali, nessun viaggio potrà essere effettuato ove non sia assicurata l'autorizzazione di tutti i docenti del Consiglio di classe della classe interessata.

4. Per gli allievi non partecipanti rimane l'obbligo di frequenza delle lezioni e per essi potranno essere adeguatamente programmate attività di recupero e consolidamento.

5. Gli allievi potranno partecipare alle iniziative previa acquisizione obbligatoria del consenso scritto di chi esercita la potestà. L'autorizzazione obbligatoria è richiesta anche per gli allievi in possesso di maggiore età.

6. Gli allievi partecipanti devono essere in possesso di idoneo documento di identificazione personale e, per i viaggi all'estero di documento valido per l'espatrio, ove previsto, oltre a libretto-tesserino sanitario rilasciato dall'ASL competente e permesso di soggiorno in corso di validità per gli studenti stranieri.

7. Prima della partenza i genitori degli allievi partecipanti hanno l'obbligo di segnalare particolari situazioni di ordine medico-sanitario concernenti allergie alimentari o di altro tipo o terapie in atto e autorizzare i docenti accompagnatori a svolgere ogni pertinente azione in favore degli allievi interessati. Analoga autorizzazione deve essere rilasciata per tutti gli alunni in caso di intervento sanitario durante il viaggio.

8. Durante i viaggi di istruzione gli allievi hanno l'obbligo di osservare il Regolamento di disciplina; eventuali violazioni devono essere contestate in loco e sanzionate al rientro in sede.

Art.5 – Docente referente e accompagnatori

1. Il consiglio di classe individua nella proposta di viaggio i docenti accompagnatori.

2. **Il docente dell'Ufficio tecnico cura ogni adempimento organizzativo, secondo le indicazioni della nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 e successive integrazioni, che si intende qui richiamata integralmente;** sue specifiche attribuzioni sono:

a) redigere la proposta elaborata dal consiglio di classe;

b) assicurarsi che tutti i partecipanti siano in possesso dei documenti di cui all'art.4. sesto comma;

c) predisporre l'elenco nominativo dei partecipanti;

d) raccogliere le attestazioni di versamento delle quote di partecipazione a titolo di acconto e saldo;

e) consegna al DSGA la documentazione utile per l'attivazione della procedura contrattuale;

Il docente accompagnatore cura i seguenti adempimenti:

a) collabora con il docente responsabile dell'Ufficio tecnico;

b) raccoglie i consensi delle famiglie;

c) riceve dal DSGA i documenti di viaggio;

d) redige relazione consuntiva entro 15 giorni dalla conclusione del viaggio, da consegnare al Consiglio di classe e al Dirigente Scolastico.

3. Per i viaggi all'estero di cui alla lett.a) art.1, comma 1, al docente referente è eventualmente corrisposto un compenso relativo alla funzione nella misura stabilita in sede di contrattazione integrativa di istituto.

4. La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente, di norma, individuato all'interno del consiglio di classe della classe partecipante, con comprovata esperienza nell'accompagnamento di alunni in viaggi d'istruzione. **Il docente dovrà adempiere alle indicazioni della nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 e successive integrazioni, che si intende qui richiamata integralmente.**

5. Deve essere assicurata la presenza di un accompagnatore ogni 15 allievi, salvo elevazione fino ad un massimo di 18 allievi per effettive esigenze connesse al numero dei partecipanti.

6. Nella proposta sono indicati i nominativi dei docenti accompagnatori effettivi, computati in base al disposto del precedente comma 5, più un accompagnatore supplente. Verificata la disponibilità, il dirigente scolastico conferisce formale incarico.

7. Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio nello stesso anno scolastico.

8. Rientra nel potere discrezionale del dirigente scolastico conferire incarico di accompagnatore ad unità di personale ata, in casi di assoluta eccezionalità o in casi di supporto logistico-organizzativo.

9. Il dirigente scolastico conferisce ad un docente referente l'incarico di "coordinatore di viaggio", che ha il compito di impartire direttive al gruppo al fine di una migliore organizzazione e coordinamento.

10. Ai sensi dell'art.2047 C.C. e art.61 della Legge n.312/80, gli accompagnatori assumono la responsabilità della vigilanza per gli allievi ad essi assegnati e al cui relativo elenco formulato secondo il quinto comma di detto articolo.

11. Eventuali uscite serali durante i soggiorni sono effettuate sotto la discrezionalità e responsabilità del docente accompagnatore.

12. E' fatto divieto assoluto di partecipazione ai viaggi di istruzione di terze persone, quali parenti e affini.

Art.6 – Allievi diversamente abili

1. Onde assicurare il diritto degli allievi con disabilità di partecipare ai viaggi di istruzione, la scuola comunica all'Adv o direttamente alle strutture riceventi la presenza di detti allievi ai quali devono essere assicurati e forniti i servizi idonei secondo la normativa vigente in materia. Per gli allievi non deambulanti il mezzo di trasporto deve essere fornito di dispositivo sollevatore.

2. In considerazione del tipo di disabilità deve essere previsto, in aggiunta al numero di accompagnatori stabilito in base all'art.5, quinto comma, il docente di sostegno, qualora disponibile.

Art.7 – Organizzazione e gestione

1. L'intera organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione rientra nella completa autonomia decisionale e nelle responsabilità degli organi di autogoverno della scuola. **Il Dirigente scolastico dovrà adempiere alle indicazioni della nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 e successive integrazioni, che si intende qui richiamata integralmente.**

2. La copertura finanziaria dei viaggi di istruzione è a completo carico degli allievi partecipanti, che versano un contributo per coprire l'intera spesa. Pertanto nella proposta di viaggio deve tenersi conto che non possono essere richieste alle famiglie quote di partecipazione di rilevante entità o tali, comunque da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero natura e finalità del viaggio di istruzione. A tal fine la proposta del consiglio di classe deve prevedere un tetto massimo orientativo di costo-unitario presunto.

3. Limitatamente ai viaggi di cui alla lett.a), art.2, comma 1, destinati agli allievi del quarto e del quinto anno di corso, il Consiglio di Istituto stabilisce annualmente un importo a parziale integrazione finanziaria della spesa prevista. Detto importo è finalizzato a ridurre il valore del costo unitario previsto per singolo allievo destinandolo alla copertura delle spese di ingresso ai musei, per le guide e per il costo di trasporto verso l'aeroporto di partenza, ove previsto.

4. Ferma restando la possibilità di organizzare i viaggi di istruzione in proprio, è preferibile avvalersi di una Adv, da selezionare nelle relative categorie merceologiche pubbliche e/o negli elenchi fornitori della scuola.

5. Come previsto nello "Schema di capitolato d'oneri tra istituzioni scolastiche e Adv", allegato alla nota ministeriale n.645 dell'11/04/02, le richieste di preventivo per i viaggi di istruzione e le operazioni di aggiudicazione saranno svolte secondo la procedura ordinaria.

6. Il dirigente scolastico, dopo l'adozione del "Piano Annuale dei viaggi di istruzione", invita un numero di almeno tre ditte a presentare offerte di preventive e nomina una commissione ad hoc per la valutazione delle offerte secondo il criterio del prezzo più basso.

7. Sulla base del costo-unitario presunto, gli allievi partecipanti versano sul C/C postale della scuola una cifra pari a circa il 50% della quota supposta. La quota è versata a titolo di caparra e può essere restituita, su valutazione dei motivi da parte del Dirigente scolastico, fino al versamento del saldo.

8. La quota a saldo è calcolata secondo la formula "all inclusive", ovvero comprensiva del viaggio, servizi di ristorazione e alberghieri, altro. E' versata, con le stesse modalità di cui al comma 7. improrogabilmente entro 15 giorni antecedenti la stipula del contratto con l'Adv aggiudicataria. Detta quota, salvo valutazioni del Dirigente scolastico sui gravi motivi adottati, e mai in caso il contratto con l'Adv non lo preveda esplicitamente, non è restituita in caso di mancata partecipazione, per poter ottemperare alle clausole contrattuali.

9. Per gli allievi in disagiate condizioni economiche, il dirigente scolastico in rapporto alla documentazione prodotta o ad altri elementi di sua conoscenza, sulla base delle disponibilità finanziarie, può disporre esoneri parziali o totali della quota a saldo, secondo le modalità di pubblicità e trasparenza previste dalla normativa vigente.

Art.8 – Polizza assicurativa

1. IL' Istituto scolastico garantisce le coperture assicurative per infortuni durante i viaggi di istruzione relativamente ad allievi e accompagnatori.

Art.9 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di disciplina della materia in vigore.

Art.10 – Norme transitorie

1. In riferimento all'art.3 si possono attribuire le competenze previste per il consiglio di classe al Collegio dei docenti.

Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 2 marzo 2017.